



---

## **Contributo acquisto biciclette elettriche**

---

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

– l'art. 192 LOC,

ordina:

### **CAPITOLO I**

#### **Disposizioni introduttive**

##### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Collina d'Oro e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

##### **Art. 2 Beneficiari**

Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica le persone fisiche domiciliate a Collina d'Oro.

Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.

Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

##### **Art. 3 Contributo finanziario**

Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato di una bicicletta elettrica nuova (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 500.-



#### Art. 4 **Condizioni di sussidio**

Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo ebike Ticino online ([www.ebiketicino.ch](http://www.ebiketicino.ch)).
- b il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
- c il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio).

Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

#### Art. 5 **Cambio del detentore**

Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.

In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

## CAPITOLO II

### **Disposizioni amministrative**

#### Art. 6 **Procedura**

La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune ([www.collinadoro.com](http://www.collinadoro.com)) con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

#### Art. 7 **Competenza**

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.



### CAPITOLO III

#### **Disposizioni finali**

##### Art. 8 **Diritto al contributo**

I veicoli acquistati prima del 1° gennaio 2011 non danno diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3.

##### Art. 9 **Casi particolari**

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

##### Art. 10 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2011, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Sabrina Romelli

Il Segretario  
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 584 del 18 luglio 2011

Pubblicata agli albi comunali dal 22 luglio 2011 all' 8 agosto 2011

(diritto di ricorso fino al 30 agosto 2011 - ferie giudiziarie art. 13 cpv. 1 Lpamm)